



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	12	del registro delle delibere
Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025	

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella Sala Consigliare presso la sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All'appello risultano presenti:

Componente	Presenti	Assenti
PINI GIAN ANTONIO	X	
RINALDI CHIARA	X	
PINI PIETRO MARTINO	X	
MERLINI STEFANO	X	
CASPANI MARCELLO	X	
GHILOTTI MARIO	X	
CAPETTI NOEMI	X	
MODONESI ANDREA	X	
CASPANI ENZO	X	
BESSEGHINI DOMENICA	X	
CASPANI EMANUELE	X	
TOINI CARLO	X	
PRUNERI ANTONIO	X	
Numero Totale	13	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **PAOLA LICINIA PICCO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'art.10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione: *“...Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art.3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è differito al 30 giugno 2025....”*

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2024;

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2; la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;

- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottempo alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 503.571 per il 2024 e ad € 543.739 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 500.981 per il 2024 e ad € 541.149 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Grosio allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adequazione della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 1 della Deliberazione 1 aprile 2025 n.133/2025/R/Rif di Arera si specifica che per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF;

RITENUTO, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del Regolamento **TARI**, (testo modificato) di demandare alla Giunta Comunale la fissazione delle scadenze della **TARI** per l'anno in corso;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Illustra l'argomento il consigliere **Caspani Enzo** che si sofferma in particolare sulla istituzione del nuovo bonus tari.

UDITI GLI INTERVENTI:

Caspani Emanuele: per quello che riguarda bonus riduzione va bene, però il costo è aumentato del 45%-50% rispetto a due anni fa, il 35% l'anno scorso.

Sindaco: sì, ma è 10%

Caspani Emanuele: l'anno scorso parlavate dei lavori con l'ammortamento del 3% ammortizzabile in 33 anni.

Enzo Caspani: voi però dovete considerare questo sul PEF, si lavora sempre con due anni di ritardo questo non è il conteggio puntuale del 2024, dopo se volete vi faccio una piccola panoramica di S.E.C.A.M e vi spiego 4 cose. È sempre stato considerato che S.E.C.A.M potesse andare avanti all'infinito facendo debiti e coprendo i costi, quando siamo arrivati ad un punto che S.E.C.A.M. non ce la faceva più e nel frattempo è intervenuta anche Arera, perché ai tempi facevano i contratti, un po' alla politica volendo andare incontro al cittadino e far pagare poco. Piccolo particolare non coprivano neanche i costi del servizio quando hanno iniziato a fare i conti fatti bene; quando hanno fatto le tariffe dell'acqua non hanno considerato le manutenzioni straordinarie che ha creato un buco di 4 milioni all'anno dal 2016 ad oggi, purtroppo la S.E.C.A.M sta facendo il lavoro "sporco", però alla fine è la nostra società.

Caspani Emanuele: però stavo facendo un'altra domanda, mi stavo riallacciando a quello che è stato detto l'anno scorso, lasciando perdere l'aumento che c'è, l'anno scorso tra l'altro vi chiedevo l'ammortamento dei nuovi lavori del centro di raccolta differenziata quando saranno messi? L'anno scorso mi avevi detto nel 2024 perciò pagabili sul 2026 questo me lo ricordo bene, confermate questa cosa oppure no?

Caspani Enzo: abbiamo avuto un anno sabbatico, tutto fermo, fino a quando non si fa il fine lavori non si va in ammortamento, quindi al posto del 2026 sarà il 2027 molto probabilmente.

Carlo Toini: una piccola domanda per scendere nel concreto, nella tua lettura hai dato la cifra

complessiva del 2024 sui costi 2023/2024.

Enzo Caspani: 2024/2025

Carlo Toini: 508 e 541 sbaglio? Circa 8-9% in più? Questo 8-9% va in tariffa?

Enzo Caspani: per forza

Carlo Toini: perfetto, vuol dire che le tariffe andranno ad aumentare dall'8 al 9% e posso sapere divisi in utenze domestiche e non domestiche in che maniera?

Enzo Caspani: la copertura dei costi per utenze domestiche è pari al 80,69% per le non domestiche il 19,31%.

Carlo Toini: quindi abbiamo un aumento del 8-9% riesci anche a dire in che settore questo aumento è suddiviso? In tutte le spese oppure è su qualche spesa particolare che ha causato questo aumento?

Enzo Caspani: la produzione rifiuti è fatta per il 69% dalle utenze domestiche, per il 30% per utenze non domestiche, la ponderazione è 25%, la superficie a ruolo per il 85% per le utenze domestiche e il 15% per le utenze non domestiche, la ponderazione di 75 per entrambi salta fuori il dato 80 /69 e 19/31.

Antonio Pruneri: la domanda è i costi? Non come sono state calcolate le tariffe

Enzo Caspani: i costi sono nel Pef già approvato lo scorso anno. I costi fissi sono 41.000€ di costi di gestione 12.000€ per i costi dell'attività gestione delle tariffe con i rapporti con gli utenti, costi per l'attività di spazzamento 4.000€, più altri costi 693€, ammortamenti 20.634€, remunerazione del capitale netto 18.588€.

La remunerazione del capitale dovrebbero essere i soldi che vanno all'azionista invece rimangono in pancia alla SECAM perché non ha i soldi per pagarli, quindi è una forma di finanziamento alla S.E.C.A.M. Un dato positivo con il debito siamo scesi a fine 2024 da 56.000.000 nel 2020 era di 80.000.000€ un po' di economie le hanno fatte, quindi un po' è sceso. Però la situazione è sempre piuttosto grigia paghiamo 4.300.000€ di oneri finanziari

Carlo Toini: però la mia domanda siete riusciti a rilevare l'8%-9% di aumento è dovuto a quale spesa in più?

Enzo Caspani: principalmente è il costo del capitale, poi c'è quel delta che dicevo prima, però sono dati che il gestore ti dà, io ho chiesto già ai tempi di avere una contabilità per ogni singolo comune. Sono contento di pagare quello che devo pagare, non quello che devono pagare anche gli altri, questo discorso qui non è mai decollato e andrà a finire che in Valtellina verrà fatta una tariffa unica.

Carlo Toini: quindi il merito o diciamo la buona norma dei cittadini non incide.

Enzo Caspani: non dobbiamo dirlo

Carlo Toini: non dobbiamo dirlo però lo hai detto.

Caspani Enzo: anche i cittadini uno può continuare a fare rifiuti però ricade su tutti anche su quelli virtuosi.

Carlo Toini: il bonus sociale è rimborsato dallo stato?

Enzo Caspani: no, viene caricato sulla bolletta, viene fatto un fondo e poi viene utilizzato per scontarla,

paghiamo tutti per chi ha un ISEE diciamo basso

Carlo Toini: pensavo che il governo facendo il decreto, invece dice io do un bonus ma voi lo pagate

Caspani Emanuele: grazie per le spiegazioni, per quello che riguarda il sacco nero è stata una scelta amministrativa data da che cosa?

Pini Pietro Martino: per risparmiare visto che facciamo il porta a porta per la differenziata e quindi la gente utilizza meglio nero per cui è sufficiente un servizio settimanale

Caspani Emanuele: per non aumentare i costi?

Chiara Rinaldi: mi sembra di ricordare che si erano fatti dei conti che sul fatto che essendoci il porta a porta la gente sarebbe stata più virtuosa e in effetti sembra che sia così, quindi poteva bastare una volta a settimana il ritiro, secondo me i sacchi sono molto meno e la qualità della raccolta è migliorata.

Carlo Toini: però per certi tipi di rifiuti è impossibile fare la differenziata, il discorso è valido a livello ideale ma non rispetto al concreto, se noi raccogliamo con il porta a porta plastica, carta e abbiamo la campana del vetro, ma nel sacco verde, diciamo nero mettiamo dentro un altro tipo di rifiuti comunque da sempre, anche precedentemente.

Rinaldi Chiara: invece secondo me non era così, sarebbe dovuto essere così ma non lo era

Carlo Toini: il problema è che nel periodo estivo porto la voce di quello che ho sentito, i conti io non li ho, ho capito che il tentativo era quello di ridurre i costi complessivi per farli entrare in tariffa, perché avevamo da far pesare in tariffa la raccolta porta a porta che deriva dalla chiusura della raccolta differenziata e su questo possiamo circa andare su questo orizzonte ma il contenuto del sacco nero d'estate per la conservazione nelle abitazioni e presumibilmente anche per il numero di residenti e domiciliati durante il periodo estivo il servizio risulta scarso.

Sindaco: ma no dipende dalle abitudini.

Carlo Toini: io mi faccio porta voce del dubbio.

Caspani Emanuele: ho fatto prima la domanda ad Enzo, c'è stata una risposta non risposta. Per quanto riguarda l'affidamento avvenuto a marzo, che c'è stato l'affidamento con delibera per gli avvocati di 4.300€, mi ricordo che tu hai detto in qualche consiglio fa che li avresti pagati tu inizialmente.

Sindaco: l'affidamento agli avvocati per proseguire sul dissequestro del CDR, riguarda la parte amministrativa, in Provincia perché la parte amministrativa viene gestita dalla Provincia. Come Pini Gian Antonio abbiamo chiuso il procedimento, Pini Gian Antonio ha pagato anche i 4 mila, adesso con gli avvocati stiamo aspettando che Arpa ci comunichi il codice Ateco sullo smaltimento delle ultime cose, follia d'Italia. In questi giorni dovrebbe arrivare la relazione di Arpa con il codice Ateco, in questo momento qua interviene il comune, la proprietà è del comune. Noi adesso abbiamo incaricato lo studio WST per procedere al dissequestro del CDR

Caspani Emanuele: affidamento e le spese processuali sono coperte da assicurazione perciò non rientreranno nel computo Tari dei prossimi anni?

Sindaco: le spese legali non fanno parte del PEF

Antonio Pruneri: il motto può essere più si paga meno servizi si hanno. A parte il 2% che appena dichiarato che è stato il 45% in pochi anni, per quanto riguardano i costi che vanno a sommarsi vedi

anche gli ammortamenti nell'area differenziata che sta diventando, come diceva Emanuele l'altra volta l'aerea più pulita di Grosio. Sull'area differenziata io mi chiedo non ci si poteva sedere 1, 2 3 4 mesi dopo, ormai stiamo arrivando a 10 mesi di chiusura, non ci si poteva sedere e ammettere che non si sono fatti determinati investimenti, correggere essere un po' umili, mettere di mezzo avvocati, è 10 mesi che siamo fermi, per la gente è un grosso disservizio non si capisce fino a quando durerà questa cosa. Abbiamo fatto una ricerca, il nostro capo gruppo ha fatto una ricerca proprio perché è importante seguire la cronistoria, c'è stato impegno da parte della mia capogruppo.

Sindaco: a prescindere da quello che dirà Domenica che ringrazio per l'impegno ma la so a memoria.

Pruneri Antonio: tu lo sai ma non la sanno gli altri

Sindaco: il problema è che noi abbiamo investito molto sul CDR negli ultimi anni, è stato uno screzio che è stata fatto verso questa amministrazione che non voglio stare lì a sindacare a chi può essere stato

Caspani Emanuele: ma ti sembra giusto?

Sindaco: assolutamente sì è stato uno screzio a questa amministrazione da parte di un "coxxxxne" io ho investito 250000€ per il CDR, Antonio ha fatto il sindaco per 30 anni e c'era giù un porcaio, il mio pensiero è che qualcuno è andato a fare quello che non doveva fare.

Antonio Pruneri: ma se anche fosse stato così non c'entra nulla con il comportamento che doveva assumere l'amministrazione.

Sindaco: ci sono gli avvocati, tu hai fatto parte 20-30 anni della pubblica amministrazione e sai come funzionano queste cose per chiedere udienza in provincia ci vogliono 60 giorni, chiedere all'Arpa ci vogliono 90 giorni, l'ultima caratterizzazione è stata fatta alla fine di gennaio, quella prima a novembre, è una cosa indecente vergognosa per due caratterizzazioni siano passati 180 giorni, sono 6 mesi

Antonio Pruneri: ho capito ma si sono sommati un'attività amministrativa, passo la parola a Domenica che sentiamo atto per atto

Besseghini Domenica: quando il CDR è stato chiuso bisognava capire come mai al di là del caso personale ruffianata non ruffianata o persone scorrette, un amministratore, a mio parere, deve cercare di muoversi a prescindere dagli screzi personali per risolvere un problema io mi sarei mosso subito per cercare di risolvere un problema, non io un amministratore generico. La cosa che si poteva fare a mio parere non era prenderla sul personale, qualunque cosa sia successa, non è successa per te, non è successa per colpa del comune, io ho fatto una ricerca, io del procedimento non so nulla e ho chiesto gli atti. Non ho potuto averli per le questioni legali che ci avete spiegato. Io volevo capire come si è mosso il comune nel momento in cui si sono fatti i lavori nel CDR e volevo capire quali erano le tue intenzioni nei confronti di S.E.C.A .M. per la gestione del nostro CDR, perché non è mai stato detto serenamente vogliamo darlo a S.E.C.A .M. Si leggeva tra le righe, senza saper né leggere né scrivere, uno quando ha visto area sistemata, con la pesa pubblica fuori ecc. non c'era bisogno di uno studio scientifico per capire che la tua idea era darla a S.E.C.A.M. Posso capire le motivazioni, capisco benissimo che per un comune tenere in carico un CDR è una grande rogn a livello legale come abbiamo visto, anche per tutto quello che concerne la gestione della spazzatura, perché non è di semplice gestione. Era comprensibile pensare di darlo a SECAM e penso che nessuno avrebbe avuto nulla da dire, quando si capiscono le dinamiche si capiscono certe cose che da fuori non si percepiscono a me serviva capire quale era l'anello mancante della denuncia. Se ARPA e la forestale sono arrivati vuol dire che qualcosa c'era, sul fronte di 300.000 € spesi Anche noi ci domandavamo, che cavolo è successo? Ho fatto la cronistoria di tutto il progetto non di tutto il processo che chiaramente non mi interessa. Si parte da ottobre 2022 con il progetto esecutivo definitivo di Tecne. La cosa che mi ha stupito qui è quello di aver trattato il CDR senza nessuna legge regionale per quanto riguarda il CDR. Il tecnico ha stilato un progetto in cui fondamentalmente ha fatto

un parcheggio. Ha fatto delle asfaltature, ha fatto delle sistemazioni, ha fatto delle rampe più o meno condivisibili. Ha fatto delle caditoie, dei pozzetti però in questo progetto non è stata nominata nessuna legge regionale, è stata nominata la sicurezza, edilizia e cantieri. Secondo me questa è una mancanza, però questo a mio parere personale. Il comune si muove, visto che c'è il progetto a fare delle richieste a SECAM questo a settembre del 2023, quindi un anno dopo che i lavori sono stati fatti, eccetera. Dove si chiede se SECAM prende in gestione il CDR, non risponde, tarda la risposta e quindi il comune fa un sollecito e SECAM con molta calma, risponde. Però SECAM nella sua risposta, giustamente chiede della documentazione, perché gestendo un CDR sa benissimo che se il CDR non è a posto non se lo prende in carico. RSPP stila una relazione in cui dice che cosa andranno a fare ecc. Si chiede espressamente le varie autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per quanto riguarda l'acqua, eccetera. Tutte le varie questioni che poi sono uscite. Dopo questo Pradella il nostro tecnico comunale scrive a SECAM dicendo che fornirà tutte le autorizzazioni necessarie, tra cui la planimetria dell'intervento e le autorizzazioni. Le autorizzazioni fanno riferimento alle variazioni che sono state fatte nel 2009 firmate del tecnico Maffi che aveva fatto un bel lavoro. C'erano stati questi piccoli adeguamenti, delle asfaltature, delle creazioni di pozzetti, ecc. lui manda tutta la documentazione giusta con anche le foto degli interventi fatti e la Provincia di Sondrio dice sulla base di quello che ci è stato mandato secondo noi va bene e rilascia l'autorizzazione. Mette dei paletti, come giustamente si fa: qualunque variazione o modifica, variazione del tracciato o cessazione dello scarico o quant'altro possono influire sulla tipologia e quantità delle acque deve essere tempestivamente comunicato al settore risorse ambientali della Provincia e all'Arpa. In più mette dei paletti per quanto riguarda i pozzetti, che devono essere ispezionabili, devono essere puliti, devono essere ispezionati dal personale. Detto questo, Pradella manda tutta la documentazione con le planimetrie ecc. SECAM Manda il primo preventivo dove appunto dice le spese annue in base alle richieste dei giorni che erano state fatte dal comune e manda anche un preventivo sulla gestione software e hardware del sito per come si diceva prima, per il controllo degli accessi. Però richiede comunque che siano inviate tutte le carte che dicano che il CDR è in regola. Pradella risponde che fanno riferimento a cascata alla pratica del 2009, però nel frattempo il CDR era stato adeguato, le superfici erano cambiate era stato tutto impermeabilizzato erano state fatte delle rampe e quindi effettivamente era cambiata e si sarebbe dovuta mandare alla Provincia ed ad Arpa la documentazione di questa variazione.

Sindaco: è oggetto di indagine preliminare

Domenica Besseghini: io non sono un avvocato ma quando la Provincia mi dice che quando sono oggetto di variazione va comunicato tempestivamente io tempestivamente comunico.

Antonio Pruneri: a parte l'indagine, noi non siamo fessi, se c'è scritto che ad ogni variazione deve essere comunicata, e si rimane a quella del 2009 si capisce che siamo carenti.

Sindaco: bisogna aspettare

Antonio Pruneri: non mi interessano gli avvocati è una roba logica.

Domenica Besseghini: io sono partita dalla base logica in cui tu mi hai detto che siamo autorizzati a scaricare in Adda dalla Provincia, allora il fatto che io ho visto che ci sono 6/8 pozzetti che scaricano in Adda tutto quello che acqua eccetera va nei cassoni, va nel materiale, oltretutto avevamo i RAEE senza protezione, eccetera difatti SECAM vi ha chiesto di mettere la protezione ai RAEE e infatti nell'ultimo progetto vengono fatti gli interventi come richiesto anche da SECAM. Questo progetto che poi è stato fatto dal nostro tecnico comunale Pradella: tutto il sistema della vasca di laminazione ed è giustissimo, andava fatto prima, comunque andava comunicato alla Provincia di non averlo fatto. Il sistema di videosorveglianza, il controllo degli accessi il completamento della segnaletica che SECAM ha chiesto perché ogni cassone deve essere univocamente identificato per l'utente e le coperture per il RAEE. Chiunque capisce che l'acqua di lavamento era diversa che era cambiata per quantità e caratteristiche. E se la Provincia mi dice che deve essere comunicato, Io lo comunico. Dopodiché tutti possono sbagliare

però io lo ammetto il mio errore dico cavoli avete ragione.

Sindaco: se c'è errore, ci sarà un PM.

Domenica Besseghini: chiamiamola mancanza io da quello che ho visto della storia è questo, dopodiché io non sono un avvocato, non sono un legale io, è perché volevo ricostruire la storia, capire le dinamiche.

Sindaco: io personalmente capisco.

Domenica Besseghini: visto che le persone hanno in mente che hanno chiuso il CDR per una motosega. Il CDR è stato chiuso per altri motivi che erano più seri rispetto ad una motosega se fosse stata una motosega, avrebbero chiuso un cassone come è stata fatto con la volta per gli ingombranti quando c'erano delle irregolarità.

Sindaco: ci vuole buon senso

Domenica Besseghini: buon senso da parte di tutti.

Sindaco: scusa tu non sai le procedure

Domenica Besseghini: però un sindaco può fare delle richieste può chiedere cosa sia contestato.

Sindaco: purtroppo c'è una burocrazia in Italia, dove se ti fanno due caratterizzazioni in 6 mesi questa è una vergogna italiana, noi abbiamo fermi mi sembra intorno i 150.000€, l'eventuale pozza di laminazione ecc. se ci fosse il buon senso della legge italiana

Domenica Besseghini: però capisci che quando io mi vedo un Pradella che tutte le autorizzazioni fanno riferimento ad una pratica del 2009 e SECAM continua a chiedermele se continua a chiedermi tutte le autorizzazioni, vuol dire che SECAM non lo avrebbe preso in mano così il nostro CDR così, io lo dico da cittadina perché sono stufo di avere una differenziata chiusa

Sindaco: noi non pensiamo di essere nel torto, capisco lo sfogo per il CDR

Domenica Besseghini: dall'esterno sembra che ci si sta muovendo per aver ragione e non che ci si sta muovendo per risolvere la situazione

Sindaco: è una vergogna 180 giorni per fare due caratterizzazioni, io lunedì ho chiamato il dirigente per queste cose mi ha risposto arriviamo

Antonio Pruneri: non c'è solo l'inefficienza, leggendo le carte e sentendo quello che dici te, mi sento proprio ignorante a non finire, siamo proprio ignoranti perché sono proprio logiche le carte, zero colpa all'amministrazione, colpa all'Italia, alla burocrazia.

Sindaco: tu sei ignorante in materia

Antonio Pruneri: io non mi sono mai sentito così ignorante come sta sera

Sindaco: quando uno parla e non sa che cosa sta dicendo, non sei un tecnico e non capisci niente di queste cose qua, allora non devi parlare, c'è un PM, c'è una pubblica amministrazione, stiamo facendo dei passi corretti per aprire il CDR.

Antonio Pruneri: è stata portata tutto sul versante legale assurdo, quando mi sembra lampante che

quando si cambiava avevano richiesto le autorizzazioni, grazie segretaria che ride veramente di rispetto

Toini Carlo: mi spiace sentire siccome non sei un tecnico, però abbiamo diritto di parola e di analisi delle carte anche se non siamo tecnici e se ci permettiamo di dubitare di certi passaggi come ha fatto Domenica.

Sindaco: non ho detto niente a Domenica, ho detto che ci sono dei passaggi.

Toini Carlo: possiamo permettercelo anche se non siamo tecnici e il patentino di tecnico non so chi ce l'ha qui dentro

Sindaco: non ho tutto in testa, ma ho delle cose che so

Toini Carlo: alcune le potrai dire altre no, visto che ci dici che ci sono e non ripeto la parola perché siamo in un consiglio comunale, permetti che altri dubitino dei passaggi che sono avvenuti anche perché l'analisi deriva da un lavoro fatto sulle carte che secondo il principio di trasparenza, che spero che sia incontestabile, secondo il principio di trasparenza ci vengono messe a disposizione. Abbiamo le carte, le chiediamo, abbiamo trasparenza, le facciamo passare, guardiamo le date, leggiamo i contenuti, anche se non siamo tecnici l'italiano un pochino lo capiamo e dalla a alla z questo è quello che noi siamo in grado di rilevare, sia successo.

Sindaco: diciamo che mi sono espresso un po' male, magari ho esagerato nella mia espressione sicuramente se c'è qualcuno che ha sbagliato, questo si andrà a vedere, se c'è qualcosa di sbagliato.

Toini Carlo: la nostra preoccupazione di consiglieri comunali non tecnici, mi permetto di sintetizzare si è verificato un disservizio, il disservizio suona nelle orecchie dei consiglieri comunali e dei cittadini credo più a voi che a noi, perché noi non siamo così in vetrina come lo siete voi che avete il compito di responsabilità, di conseguenza. Intendo dire che è più probabile che rompano le scatole al Sindaco perché è chiusa la differenziata rispetto che a me, però succede che lo chiedano anche a me, ma allora con questa differenziata che cosa fai? Allora noi ci interessiamo e questo è doveroso.

Pini Pietro Martino: purtroppo non abbiamo la risposta per dire ok.

Caspani Emanuele: non può essere se non c'è stato dolo o colpa della amministrazione è stata colpa di un coxxxxne Io la ripeto

Pini Pietro Martino: qualcosa è successo qualcuno ha sbagliato di sicuro

Sindaco: il comune e l'amministrazione c'è, abbiamo incaricato i legali per 4.500€ perché adesso subentra il comune per il dissequestro, il CDR, io mi auguro che entro il mese di maggio, dovremmo fare l'istanza di dissequestro al PM. Una cosa che abbiamo fatto e sono sicuro che andrà a ricadere sulle tariffe Tari dei prossimi anni, che abbiamo tirato via dalla differenziata di Grosio, tantissima gente che veniva da fuori paese e abbiamo dei dati che sono molto significativi sulla quantità di materiale che è entrato nel CDR già dal 2024. Questa era una cosa che andava fatta anche nelle precedenti amministrazioni, questo è sicuro

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Bessegghini Domenica, Caspani Emanuele, Toini Carlo e Pruneri Antonio) e n.0 astenuti espressi in forma palese, essendo 13 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
2. **DI APPROVARE**, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,29	1,10	1,39
FASCIA B	2	0,29	1,30	1,59
FASCIA C	3	0,29	1,42	1,71
FASCIA D	4	0,29	1,52	1,81
FASCIA E	>4	0,29	1,61	1,90

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Categorie	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,38	0,55	0,93
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,38	0,55	0,93
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,38	1,09	1,47
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive	0,38	1,95	2,33
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,38	1,46	1,84
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	1,29	1,67
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,38	4,88	5,26
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	1,95	2,33
9 - Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti	0,38	1,46	1,84
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,38	3,67	4,05
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,38	3,04	3,42
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,38	2,44	2,82
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,38	1,95	2,33
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,38	1,46	1,84
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,38	7,32	7,70
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,38	6,11	6,49
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,38	7,32	7,70
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,38	4,88	5,26
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,38	2,44	2,82

3. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale TEFA, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;

4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe Tari dovranno essere aggiunte le componenti perequative dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti previste dalla delibera di Ar era n.386/2023 e n.133/2025/R/Rif:
- a) 0,10 euro/utenza, per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a;
 - b) 1,50 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a;
 - c) 6,00 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art.3 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24, oggetto della componente perequativa UR3a;
5. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale le scadenze della TARI per l'anno corrente;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
7. **DI TRASMETTERE**, entro 30 giorni, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

INDI

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Besseghini Domenica, Caspani Emanuele, Toini Carlo e Pruneri Antonio) e n.0 astenuti espressi in forma palese, essendo 13 i consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per dar corso ai successivi provvedimenti.

Deliberazione n. **12** del **29-04-2025**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIAN ANTONIO PINI

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

☒ **[X]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

☐ **[]** Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(ex Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Grosio, 23-04-2025

Il Responsabile del Servizio
PICCO PAOLA LICINIA

Proposta di deliberazione CONSIGLIO Comunale n°32 del 16-04-2025

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(ex Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosio, 23-04-2025

**Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario**
PICCO PAOLA LICINIA

Proposta di deliberazione CONSIGLIO Comunale n°32 del 16-04-2025

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 13-05-2025 per giorni 15 consecutivi.

Grosio, li 13-05-2025

Il responsabile

PAOLA LICINIA PICCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



COMUNE DI GROSIO

PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2025

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2025

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia, l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Grosio però si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell'Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi generali di gestione della Società affidataria del servizio di raccolta e del Comune nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Costi generali del servizio

SERVIZIO	COSTO 2025 (€)
Costi generali di gestione CGG	41.504,69
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	12.315,87
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.069,61
Altri costi COAL	692,18
Ammortamenti Amm	20.634,20

SERVIZIO	COSTO 2025 (€)
Remunerazione del capitale investito netto R	18.588,56
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	4.559,22
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtotTF	-1.305,13
TOTALE	101.059,19

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

SERVIZIO	COSTO 2025 (€)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	87.215,16
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	132.081,60
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	118.745,83
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	68.418,18
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.351,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-23.117,03
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)ARsc$	-15.806,10
Oneri relativi all'IVA indetraibile	46.630,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	6.800,67
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	20.630,81
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	-2.590,48
TOTALE	440.359,63

L'importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque ad € **541.418,82**.

2. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{ud} con il costo per unità di superficie Cus_{ud} .

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * Cus_{ud}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n, S)$ = tariffa utenze domestiche	$Cus_{ud} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

* Cus_{ud} , ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$Cus_{ud} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
Cus_{ud} = costo per unità di superficie	CV_{ud}	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	ΣStot(n)	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	K_{ud} (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari all'unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l'utenza, ottenendo i dati sotto-riportati (che sono rimasti invariati dal 2014).

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K_{ud} Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare</i>
FASCIA A	1	1,00
FASCIA B	2	1,18
FASCIA C	3	1,29
FASCIA D	4	1,38
FASCIA E	>4	1,46

4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva A_p e una superficie occupata pari a S_{ap}) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{und} con il costo per unità di superficie C_{usund} .

$$TV_{und}(A_p, S) = S * K_{und}(n) * C_{usund}$$

La sigla (A_p) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria A_p , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(A_p, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	$C_{usund} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

* C_{usund} , ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usund} = CV_{und} / [\sum Stot(A_p) * K_{und}(A_p)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
C_{usund} = costo per unità di superficie	C_{und}	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\sum Stot(A_p)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività (A_p)
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti K_{und} sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai K_d medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai K_g di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di

ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;

- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

Tabella 4 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche

CATEGORIE	Kund Coefficiente di produzione
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,28
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,28
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,56
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive	1,00
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,66
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	2,50
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00
9 - Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggiatori	0,75
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,88
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,56
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,25
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,00
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,75
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,75
16 - Bar, caffè, pasticceria	3,13
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	3,75
18 - Banchi di mercato genere alimentari	2,50
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,25

5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	277.822,0	84,56%	50.744,0	15,44%	328.566,0	75%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	1.227.734,2	69,08%	549.566,8	30,92%	1.777.301,0	25%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla superficie tassabile in quanto la stessa costituisce l'unico elemento oggettivo indagabile;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2025:

Tabella 5 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	80,69%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	19,31%